



**COMUNE DI BOLOGNA**  
**U.I. Acquisti – Servizio Assicurazioni**

**Capitolato speciale d'appalto relativo al:**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BOLOGNA**  
**durata: dal 30/06/2021 al 30/06/2025.**

**CIG N.: 8685791D78**

## **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente Capitolato regola il servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Bologna di seguito denominato "Ente", così come definito dal D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 in materia assicurativa e tutti servizi ad essa correlati, come meglio definiti all'art. 2 "Prestazioni Minime richieste".

L'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato "Broker", si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e ad espletare le attività specialistiche nell'ambito del programma assicurativo dell'Ente.

## **ART. 2 PRESTAZIONI MINIME OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il Broker si impegna a fornire all'Ente supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva, delle quali l'Ente potrà avvalersi:

### **A) Analisi delle polizze esistenti**

- Analisi, identificazione e quantificazione dei rischi attinenti le attività dell'Ente;
- verifica del programma assicurativo in forma completa e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza, delle disposizioni dei C.C.N.L. e dell'andamento sinistri registrati;
- analisi dell'andamento sinistri e delle opportunità del mercato assicurativo;
- indicazioni relative ai costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive, ai margini di autoassicurazione, alla necessità di nuove coperture.

### **B) Assistenza e collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici in occasione delle procedure di acquisizione di nuovi contratti assicurativi**

In particolare, il Broker, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi, deve procedere:

- All'elaborazione e redazione dei capitolati tecnici di gara e della documentazione necessaria alla presentazione dei rischi;
- Alla proposta di ipotesi di offerte con varianti migliorative;
- alla predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità dell'Ente;
- alla proposta di definizione budget assicurativo.

### **C) Assistenza e gestione amministrativa delle polizze**

- Gestione tecnica ed amministrativa delle polizze;
- Controllo dell'emissione delle medesime, delle appendici, degli avvisi di scadenza dei premi/ratei da trasmettere almeno entro 45 gg ante scadenza ed ogni altra attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- Segnalazione delle polizze in scadenza secondo tempistiche adeguate alla predisposizione delle procedure di gara;

- Monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare;
- Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee eventualmente rese necessarie anche su richiesta dei Settori/Quartieri/Istituzioni dell'Ente;
- Messa a disposizione di una piattaforma per la gestione informatizzata delle polizze;

#### **D) Assistenza tecnica nella valutazione e nella gestione di sinistri**

- Esame e pareri rispetto a sinistri di particolare complessità;
- Il Broker garantirà la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;
- In caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, verrà predisposta un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del pagamento o del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi).

In particolare:

1. Sinistri attivi: Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

2. Sinistri passivi: in caso di danno di particolare complessità, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito.

Si precisa che dal 30/04/2004 i sinistri RCT, entro l'importo di Euro 50.000 per sinistro portato ad € 30.000,00 a decorrere dal 01.01.2018, vengono gestiti dall'Ente, tramite un servizio fornito da società specializzata.

- Verifica e aggiornamento delle procedure di gestione sinistri;
- Messa a disposizione di una piattaforma per la gestione informatizzata e la verifica dello stato dei sinistri;

Le attività sopra indicate devono essere garantite per tutti i sinistri inclusi quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti.

#### **E) Consulenza e formazione**

- Pareri di tipo assicurativo rispetto a contratti, convenzioni, regolamenti, capitolati, ecc. posti in essere dall'Ente. L'attività potrà avere oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- Formazione del personale sia del Servizio Assicurazioni sia di altri Settori, rivolta ad argomenti e materie di interesse individuate dall'Ente ed attinenti la materia assicurativa;

In esito alle attività sopra descritte il Broker fornirà:

- **Un riepilogo con frequenza almeno semestrale relativo alla situazione sinistri** contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, completo di note a commento;
- **Un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente** con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;

Il broker incaricato dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari al corretto e completo passaggio delle competenze con il broker uscente. Nel passaggio dell'incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme specifiche del settore.

Il Broker espletterà le mansioni di cui al presente Capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che verranno effettuati su richiesta del Servizio Assicurazioni e si farà promotore di incontri con Enti/Clienti omologhi alla nostra Amministrazione, per esaminare tematiche di interesse comune.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

Il Broker dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Ente.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

Il servizio avrà durata dal 30/06/2021 al 30/06/2025.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005.

#### **ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – PROVVIGIONI**

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per l'Ente, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati/polizze assicurative.

Le attuali commissioni contrattualizzate nelle polizze già sottoscritte ed in scadenza al 31/12/2021 sono pari allo 0,01% per il ramo RCA e Auto Rischi Diversi, al 2% per tutti i restanti rami.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dall'Ente in ragione delle polizze di assicurazione vigenti, o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

L'importo complessivo del contratto si stima in Euro 52.000,00 tenuto conto delle percentuali di provvigione già previste nelle attuali polizze assicurative come sopra indicate, dell'attuale valore del programma assicurativo dell'Ente, degli elementi di oscillazione del premio anticipato contrattualmente previsto (regolazioni del premio), nonché delle possibili polizze temporanee di nuova accensione e di un possibile aumento dei premi nella gara di prossimo esperimento.

L'importo stimato e definito quale importo contrattuale non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l'Ente. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per l'Ente di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto di cui sopra.

#### **ART. 5 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Il Servizio Assicurazioni dell'Ente si impegna a far pervenire tutte le comunicazioni necessarie alla gestione dei contratti ed a versare i premi inerenti le polizze che verranno successivamente stipulati.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi trasmetterà, previo controllo, al Servizio Assicurazioni dell'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanziate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., il Broker deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane s.p.a, dedicati anche non in via esclusiva. Tutte le transazioni e tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto e ad eventuali subappalti del servizio, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

pena la risoluzione di diritto del contratto d'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Il Broker pertanto entro 7 (sette) giorni dall'accensione del contratto dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della suddetta legge, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

## **ART. 6 ONERI A CARICO**

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del Broker senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente.

## **ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il Broker deve costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo presunto delle commissioni, fatte salve le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dal Comune di Bologna, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile al Comune di Bologna garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Broker, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Comune di Bologna avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Bologna.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Comune di Bologna, della cauzione provvisoria di cui all'art. 4 del disciplinare di gara.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione

### **ART.8 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Servizio Assicurazioni, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

### **ART. 9 COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile riconducibili all'operato dei propri operatori/collaboratori ai sensi di Legge, con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00.

Ad inizio del rapporto il Broker, dovrà consegnare copia delle polizze in loro dotazione che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

### **ART. 10 COMPETENZE DEL COMUNE DI BOLOGNA**

Restano riservate all'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, le proposte presentante;
- b) la decisione finale sulle eventuali coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

## **ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Ente attraverso il proprio Servizio Assicurazioni effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione d'offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia.

## **ART. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di riscontrate inadempienze da parte del Broker ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, sarà facoltà del Servizio Assicurazioni contestare gli addebiti, mediante comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, il Broker dovrà comunicare le proprie deduzioni al Servizio Assicurazioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nell'esecuzione delle proprie prestazioni l'Ente potrà, con provvedimento motivato, risolvere il contratto dandone opportuno avviso alle Compagnie.

La revoca avrà effetto al trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Broker o anche di una sola delle Imprese facente parti del raggruppamento affidatario del servizio.

Nei casi di cui all'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, alle condizioni previste dalla norma citata.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all'articolo 2 punti 6, 8, 10 e 17 e all'art. 6 del presente capitolato.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 108 del D. lgs. n. 50/2016, costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.:

- a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);

- b) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- c) la circostanza che il broker si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- d) la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dall'art. 15 del presente capitolato;
- e) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- f) sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g) l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, al broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni e in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

### **ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'appaltatore si impegna a garantire all'Amministrazione, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, verrà stipulato apposito accordo tra l'Amministrazione e l'Aggiudicataria.

### **ART. 14 SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il concorrente indica nell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare.

### **ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

### **ART. 16 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs.50/2006, ai Regolamenti dell'Ente nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.